



## **ASSOCIAZIONE VIA EUROPEA DELLA FIABA ETS**

**Ente del Terzo Settore**

### **STATUTO**

#### **Articolo 1 – Denominazione, sede e durata**

E' costituita l'associazione denominata "ASSOCIAZIONE VIA EUROPEA DELLA FIABA ETS", Ente del Terzo settore.

La sua sede sociale è in Via Pasquinelli 6 a Collodi, nel comune di Pescia (PT) - Italia, presso la Fondazione Nazionale Carlo Collodi.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

L'associazione può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

L'associazione avrà durata sino al 31/12/2050.

#### **Articolo 2 - Gli ambiti geografici di riferimento**

L'ambito geografico di riferimento dell'Associazione è rappresentato dai Paesi del Consiglio d'Europa.

Potranno essere incluse aree del Mediterraneo e del Medio Oriente associate a Fiabe storicamente documentabili. Tali inclusioni, motivate scientificamente, dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci, in accordo con le autorità dei paesi coinvolti.

#### **Articolo 3 – Scopi e attività**

L'associazione non ha fini di lucro.

Gli scopi sociali sono quelli di:

1. promuovere proficue relazioni con le istituzioni europee (Consiglio d'Europa e Unione Europea) e le organizzazioni internazionali;
2. collaborare strettamente con l'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali di Lussemburgo;
3. promuovere il dialogo e lo scambio di buone prassi con altri Itinerari Culturali europei e del Bacino del Mediterraneo;
4. svolgere iniziative volte a far conoscere, tutelare, promuovere, valorizzare, coordinare i luoghi associati agli autori e ai personaggi delle fiabe europee, della letteratura per bambini, del mito, del folklore e della narrativa orale europei.
5. riunire e coordinare gli enti pubblici e privati europei che operano sui luoghi associati agli autori e ai personaggi delle fiabe europee, della letteratura per bambini, del mito, del folklore e della narrativa orale europei.
6. organizzare e promuovere iniziative ispirate alle fiabe che rafforzino nei cittadini europei, ed in particolare nei bambini e nelle famiglie, la conoscenza della propria cultura e quella della cultura di altri paesi, in modo da valorizzare la comune identità europea;
7. sostenere valori comuni a molte fiabe, come l'amicizia, il rispetto per l'altro, il rispetto per la natura e per gli animali;
8. svolgere tutte le attività volte alla costruzione sia di un percorso virtuale della "Via Europea della Fiaba" sul web sia di un percorso concreto tra i luoghi che ne fanno parte, attraverso



- strumenti diffusi e disponibili a tutti i partner;
9. sviluppare attività di promozione dei luoghi associati alle fiabe europee, valorizzandone la vocazione culturale e turistica e favorendo la commercializzazione dei prodotti locali;
  10. istituire, registrare e gestire il marchio "Via Europea della Fiaba".

Attività di interesse generale in qualità di ETS:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.

Attività secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale:

- a) creazione, acquisizione e commercializzazione di oggetti a marchio "Via Europea della Fiaba", ivi compreso l'incarico a terzi con royalties a favore dell'Associazione;
- b) promozione e organizzazione di eventi e di attività nei siti degli associati anche fruibili a pagamento;
- c) convenzioni e accordi con tour operator o simili per la vendita di pacchetti turistici;
- d) altre attività esercitate verso i frequentatori dei siti della Via Europea della Fiaba strumentali e secondarie rispetto alle attività principali.

L'associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione potrà aderire ad altre associazioni, enti e società che svolgono attività nell'ambito del proprio oggetto sociale.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

#### Articolo 4 – Associati

Possono essere soci dell'Associazione Enti pubblici e privati europei che operano sui luoghi associati agli autori e ai personaggi delle fiabe europee, della letteratura per bambini, del mito, del folklore e della narrativa orale europei. Enti di altre aree geografiche, circoscritte nell'Articolo 2, possono diventare soci.

L'Associazione è composta, primariamente, da quegli Enti che offrono uno spazio fisico per i turisti, quali una biblioteca, un museo, un parco e un monumento ispirati alle fiabe Europee. Possono aderire all'Associazione come Soci sostenitori anche gli Enti che svolgono attività culturali sui personaggi delle Fiabe Europee pur non avendo uno spazio fisico dedicato.

Le categorie associative sono le seguenti:

- **soci fondatori:** sono tutti coloro che hanno aderito all'Associazione entro il 27 aprile 2021;
- **soci ordinari:** sono coloro che hanno aderito all'Associazione in data successiva al 27 aprile 2021;
- **soci sostenitori:** sono enti, associazioni e persone fisiche che, pur non avendo uno spazio

fisico dedicato alle fiabe europee, desiderano partecipare ai progetti associativi con un contributo di carattere culturale, immateriale e/o finanziario.

L'Assemblea dei Soci potrà altresì nominare, tra i soggetti pubblici e privati, **soci benemeriti e onorari**: sono coloro che, per la loro personalità, per la partecipazione alle iniziative dell'Associazione, per il contributo finanziario dato all'Associazione stessa o per le attività svolte a suo favore, ne hanno sostenuto gli obiettivi.

Per diventare soci, i candidati devono inviare una domanda scritta al Comitato Esecutivo. L'ammissione dei nuovi membri deve essere decisa dall'Assemblea dei Soci.

#### **Articolo 5 – Recesso ed esclusione**

**Recesso.** Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere l'associato che non sia più in grado di condividere gli scopi sociali. La comunicazione di recesso dovrà pervenire al Comitato Esecutivo entro il 31 ottobre dell'anno solare precedente a quello di efficacia del recesso.

**Esclusione.** L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea dei Soci nei confronti dell'associato che:

1. non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
2. non abbia eseguito per due anni consecutivi l'intero versamento della quota associativa, previo invito scritto del Presidente al socio, con ingiunzione ad effettuare il versamento delle quote associative nel termine di 60 giorni dalla sua notifica;
3. svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi dell'associazione.

La deliberazione adottata per l'esclusione è notificata al socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso contro l'esclusione, a pena di decadenza, deve essere notificato al Comitato Esecutivo entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento. La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo dell'esclusione e l'eventuale suo accoglimento non dà diritto a risarcimento di danni.

Il recesso o l'esclusione dei soci non danno diritto al rimborso delle quote versate.

#### **Articolo 6 – Quota associativa**

I soci dell'Associazione sono tenuti a pagare una quota associativa annuale. La quota associativa non è richiesta ai soci benemeriti e onorari che possono tuttavia conferire contributi finanziari.

L'ammontare della quota associativa e la scadenza per il pagamento devono essere stabiliti dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Comitato Esecutivo.

#### **Articolo 7 – Volontari**

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

#### **Articolo 8 – Organi Sociali**

Sono organi dell'Associazione:

1. Assemblea dei Soci;

- 
2. Il Presidente;
  3. Il Comitato Esecutivo;
  4. Il Comitato Scientifico;
  5. Il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

Tutti i componenti degli organi sociali e il Presidente rimangono in carica per tre anni dalla data di nomina e possono essere rieletti.

In relazione all'elezione dei membri dei suoi organi sociali, l'Associazione s'impegna a garantire una distribuzione geografica e a rispettare il principio della parità di genere.

#### **Articolo 9 – Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è composta dai legali rappresentanti dei soci fondatori, dei soci ordinari e dei soci sostenitori, o da loro delegati.

I soci benemeriti o onorari e l'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali sono invitati permanenti dell'Assemblea dei Soci e non hanno diritto di voto. Acquisiscono il diritto di voto coloro che, soddisfacendo le condizioni previste all'articolo 4, accettano di effettuare il versamento della quota associativa annuale.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci avviene tramite raccomandata e/o fax e/o email almeno trenta giorni prima dell'adunanza. L'invito all'Assemblea include il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, e l'ordine del giorno.

L'Assemblea dei Soci delibera in materia di:

1. indirizzi e linee generali dell'associazione;
2. progetti e programmi di promozione;
3. bilancio consuntivo e preventivo;
4. nomina e revoca del presidente, del vice-presidente e degli altri membri del Comitato Esecutivo;
5. nomina del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico;
6. determinazione dell'importo della quota associativa per i soci;
7. esclusione degli associati;
8. modifiche dello Statuto;
9. nomina del Comitato Scientifico, composto da studiosi e professionisti di chiara fama la cui attività è coerente con gli scopi dell'Associazione;
10. approvazione dei regolamenti interni;
11. ammissione, nomina e dimissione dei soci.

L'Assemblea dei Soci è convocata e si riunisce almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Essa si riunisce su richiesta del Comitato Esecutivo o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dell'Assemblea dei Soci, previa indicazione degli argomenti da trattare. In questo caso l'Assemblea dei Soci deve riunirsi entro trenta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente.

L'Assemblea dei Soci è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengono la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza dei voti degli associati presenti.

In sede di Assemblea dei Soci, il voto potrà essere effettuato unicamente dal rappresentante legale di ciascun ente o da un membro avente delega ufficiale del legale rappresentante. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà risultare in possesso di non più di due deleghe di voto oltre alla propria.

La deliberazione di modifica dello Statuto, e dell'eventuale scioglimento dell'Associazione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è adottata con i voti di almeno due terzi degli associati presenti.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità dei partecipanti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

La partecipazione all'Assemblea dei Soci è gratuita.

#### **Articolo 10 – Il Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo è composto da sette membri:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- un membro del Comitato Scientifico;
- quattro soci dell'Associazione, scelti dall'Assemblea dei Soci tra i soci fondatori, i soci ordinari e i soci sostenitori. I rappresentanti legali dei quattro soci, o i loro delegati, partecipano agli incontri del Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato su iniziativa del Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre componenti. In quest'ultimo caso, il Presidente attiva la convocazione entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione è fatta tramite raccomandata e/o fax e/o email almeno trenta giorni prima dell'adunanza con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando interviene la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai componenti presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, salvo i poteri assegnati all'Assemblea dei Soci. Qualora venga a mancare un componente del Comitato Esecutivo, l'Assemblea dei Soci provvede a sostituirlo nel corso della prima Assemblea dei Soci utile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale.

In caso di assenza, anche giustificata, a più di tre riunioni consecutive del Comitato Esecutivo, oppure in caso di assenza, anche giustificata, a più di tre riunioni in un anno, si ha la decadenza del

componente e la sua sostituzione alla prima Assemblea dei Soci utile.

Nei casi ritenuti opportuni dal Presidente, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente l'accertamento dell'identità dei partecipanti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti il Comitato Esecutivo si ritiene svolto nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

La partecipazione al Comitato Esecutivo è gratuita.

#### **Articolo 11 – Presidente e Vice-Presidente**

Il Presidente e il Vice-Presidente dell'Associazione sono anche il Presidente e il Vice-Presidente del Comitato Esecutivo. Essi sono eletti dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente rappresenta l'associazione ed è garante del raggiungimento degli scopi e del rispetto dello statuto, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Esecutivo.

Attua, mediante la collaborazione dei suoi delegati, gli indirizzi gestionali dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Esecutivo. Inoltre, può attribuire deleghe operative ai membri del Comitato Esecutivo.

Il Presidente propone all'Assemblea dei Soci la nomina del Vice Presidente e dei componenti del Comitato Esecutivo.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi poteri in caso di sua prolungata assenza o di grave impedimento.

La carica di Presidente e di Vice-Presidente è gratuita.

#### **Articolo 12 – Il Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da almeno cinque studiosi e professionisti di chiara fama la cui attività è coerente con gli scopi dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico sono designati dal Comitato Esecutivo.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno e assolve i seguenti compiti:

- dà consigli e suggerimenti al Comitato Esecutivo;
- propone progetti relativi alla ricerca scientifica, la pubblicazione e la documentazione e/o implementa tali progetti in proprio con il consenso del Comitato Esecutivo;
- delega uno dei suoi membri al Comitato Esecutivo;
- adotta regole e procedure che devono essere approvate dal Comitato Esecutivo.

Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi anche in audio o video conferenza, con le stesse condizioni indicate per il Comitato Esecutivo.

#### **Articolo 13 – Compiti amministrativi**

Il Presidente, sentito il Comitato Esecutivo, affida e suddivide le attività afferenti al raggiungimento degli obiettivi di ordinario funzionamento e di sviluppo strategico, programmati

dagli organi sociali, al Segretario, alle strutture dei Soci e a soggetti ritenuti idonei per curriculum e competenze, mediante incarichi di collaborazione e assunzioni a tempo determinato o indeterminato.

#### **Articolo 14 – Tesoriere**

Il Tesoriere, individuato con le modalità indicate all'articolo 13, ha la responsabilità della corretta gestione finanziaria dell'associazione. Esercita la funzione contabile e collabora, con la struttura preposta, alla redazione del bilancio di previsione e consuntivo; provvede all'incasso delle entrate dell'Associazione ed al pagamento delle spese, in attuazione delle disposizioni degli organi sociali.

#### **Articolo 15 – Finanza e Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da immobilizzazioni materiali ed immateriali di proprietà dell'associazione stessa.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote annuali versate dagli associati;
- da eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea dei Soci in relazioni a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da contributi economici di enti pubblici, quali lo Stato, le Regioni, la UE;
- da contributi economici di enti e associazioni private e di persone fisiche;
- da donazioni, sovvenzioni o lasciti di terzi od associati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

#### **Articolo 16 - Divieto di distribuzione degli utili e gratuità delle cariche sociali**

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati,

di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.



#### **Articolo 17 – Esercizio sociale**

L'esercizio sociale dell'associazione coincide con l'anno solare.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Comitato Esecutivo deve sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di revisione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 18 – Collegio dei Revisori o Revisore Unico**

L'organo di revisione dei conti è composto da uno a tre membri, designati dall'Assemblea dei Soci. L'organo, se di composizione collegiale, determina al proprio interno il presidente ed esercita la funzione di controllo amministrativo e contabile a tutela del corretto uso delle risorse dell'associazione; esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e redige apposite relazioni accompagnatorie; partecipa, se convocato, alle riunioni del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea dei Soci.

La partecipazione all'organo di revisione di ciascun membro è gratuita.

#### **Articolo 19 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio**

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

#### **Articolo 20 – Disposizioni generali**

La versione originale italiana del presente statuto è la sola dotata di valore legale. Qualunque controversia derivante o connessa al presente atto sarà di esclusiva competenza del foro di Pistoia con applicazione del diritto italiano.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.